

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo	in presenza	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini	in videoconferenza	Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri	in presenza	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani	in videoconferenza	Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Valentina Corcione	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Maria Croce	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano		Consigliere
- Avv. Alba Ronca		Consigliere
-Avv. Antonello Salce	in videoconferenza	Consigliere
-Avv. Stefano Sassano		Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	in videoconferenza	Consigliere
- Avv. Claudia Tambone		Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini	in videoconferenza	Consigliere

o o o

L'anno **2021**, il giorno **18** del mese di **marzo**, alle ore **17,00**, si è riunito in presenza ed a mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Giordano, Ronca, Sassano e Tambone, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI -
DECADENZA PATROCINIO

ORE 18,00

- 4) GIURAMENTO AVVOCATI
- 5) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI)
- 6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA)
- 7) APERTURA PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 7,
COMMA 1), LETT. E), L. 120/2020 (RELATORE TERRERI)
- 8) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE DI PESCARA
ANNO 2021 - OSSERVAZIONI
- 9) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. N. 175/2016 (RELATORE CIPRIANI)
- 10) TAR PESCARA - ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE
DOMANDE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(RELATORE CIPRIANI)

ORE 19,30

- 11) INTERVENTO PRESIDENTE E SEGRETARIO FONDAZIONE
FORUM ATERNI: RELAZIONE SU ATTIVITÀ BIENNIO 2019-2020
- 12) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COMPONENTI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 13) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
- 14) PROPOSTA CONVENZIONE CAMERA ARBITRALE FORENSE DI PESCARA – CAMERA ARBITRALE FORENSE DI MILANO (RELATORE ZUCCARINI)
- 15) PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ NELLE SCUOLE (RELATORE ZUCCARINI)
- 16) OPINAMENTI
- 17) COMUNICAZIONE AIAF SU ARCHIVIO NEGOZIAZIONI ASSISTITE (RELATORE GALASSO)
- 18) RICHIESTA ODM AGGIORNAMENTO SISTEMI OPERATIVI (RELATORE TAMBONE)
- 19) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)
- 20) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)
- 21) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)
- 22) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (11/03/2021), il Consiglio l'approva. *Alle ore 17,33 si collega il Cons. Sassano.*

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che in data odierna è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense la convocazione per l'incontro del 24 marzo 2021 con all'ordine del giorno: riforma giustizia, esame di abilitazione alla professione forense, specializzazioni e disfunzioni PST. Il Consiglio delega il Presidente alla partecipazione.

b) Il Presidente rende noto che il CNF, secondo il dettato del D.L. n. 31 del 13 marzo 2021, entro il 28 marzo 2021 dovrà comunicare al Ministero della Giustizia i nominativi dei professionisti forensi da nominare quali componenti effettivi e supplenti delle sottocommissioni per l'esame di avvocato – sessione 2020. A tal fine ha inviato per conoscenza la richiesta urgente ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Distrettuali di integrazione dei componenti delle sottocommissioni.

Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento nella prossima seduta.

c) Il Presidente rende noto che la Camera Penale di Pescara ha comunicato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 12/03/2021, per i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021. Il Consiglio ne prende atto.

d) Il Presidente rende noto che l'Ordine de L'Aquila ha inviato il bilancio consuntivo 2020 ed il preventivo 2021 del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 17,40 si collega il Cons. Ronca.

e) Il Presidente rende noto che il Consiglio dell'Ordine de L'Aquila ha trasmesso, per eventuali osservazioni, il programma per la gestione nell'anno 2021 dei procedimenti civili e penali pendenti dinanzi la Corte di Appello. Dette osservazioni dovranno essere depositate dal COA distrettuale alla Presidenza della Corte entro il 24 marzo 2021. Il Consiglio, preso atto del brevissimo tempo rimasto per riscontrare la comunicazione inviata dalla Corte d'Appello in data 10/03/2021 ed inoltrata dall'Ordine Distrettuale in data 17/03/2021 alle ore 12,45, delibera di inviare le osservazioni con lettera del Presidente il cui contenuto sarà previamente condiviso.

Alle ore 17,49 si collega il Cons. Tambone.

f) Il Presidente rende noto che anche il COA di Verbania, così come quello di Viterbo, ha trasmesso la delibera di sostegno alla Collega Avv. Eleonora Rea, vittima di intimidazione verbale e fisica nel corso di una udienza penale dinanzi al Tribunale di Cassino. Il Consiglio ne prende atto e, considerato che simile episodio risulta avere riguardato una Collega iscritta a questo Ordine, invita il Presidente a scrivere una lettera di solidarietà da inviare direttamente al difensore della Collega rimasta vittima di incresciosi episodi e delibera l'invio di una lettera informativa agli Iscritti, sempre per esprimere vicinanza e solidarietà alla Collega.

g) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l'indicazione di un avvocato esperto di infortunistica stradale.

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Michele De Bonis, iscritto nell'elenco "Responsabilità civile".

h) Il Presidente rende noto che è stato modificato il protocollo penale differendone il termine di efficacia al 30/04/2021 e prevedendo la facoltà del Magistrato in udienza di differire il processo in tutti i casi nei quali il numero delle persone interessate risulti, per qualsiasi ragione, non compatibile con le cautele del periodo emergenziale. Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente alla firma.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI – DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio delibera di dichiarare la dott.ssa * decaduta dall'abilitazione all'esercizio del patrocinio dinanzi i Tribunali del distretto della Corte di Appello de L'Aquila per decorso del termine, così come indicato nel provvedimento di ammissione e previsto dalle relative norme legislative e cancellare la stessa dal relativo elenco, ferma restando l'iscrizione al Registro dei Praticanti semplici.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

5) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE ZUCCARINI)

ESONERI

- Il Consiglio, vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. * del 15/03/2021 e la documentazione inviata nelle precedenti istanze, visto l'art. 15, 2° comma, lett. b), Reg. C.N.F. n. 16 del 16.7.2014 sulla formazione continua, udito il relatore, delibera, per l'anno 2021, l'esonero totale dall'obbligo formativo per l'anno 2021 dal 01/01//2021 al 31/12/2021, rinviando ogni decisione per il prossimo triennio per il quale dovrà ripresentare l'istanza.

- Il Consiglio, vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. * del 12/03/2021 e la documentazione allegata, visto l'art. 17 Reg. COA Pescara per la Formazione Continua, udito il relatore, delibera l'esonero parziale dall'obbligo formativo nella misura del 50%, per l'anno formativo 2020, dal 01/04/2020 al 31/12/2020, nonché, per l'anno formativo 2021, dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021, salvo ulteriori provvedimenti per il restante periodo di esonero per il quale l'iscritto dovrà presentare altra istanza.

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA)

Nulla da deliberare.

7) APERTURA PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 7, COMMA 1), LETT. E), L. 120/2020 (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario;

vista la conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 in Legge 11/09/2020 n. 120 con la conseguente integrale sostituzione del comma 7 bis dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008 (decreto Anticrisi);

viste le diffide inviate alla * Avv. *, all'Avv. *, all'Avv. *, al dott. *, alla dott.ssa * che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale;

delibera

l'apertura del procedimento di sospensione nei confronti della * Avv. *, dell'Avv. *, dell'Avv. *, del dott. *.

In riferimento alla dott.ssa *, dichiarata decaduta in data odierna dall'abilitazione all'esercizio del patrocinio dinanzi i Tribunali del distretto della Corte di Appello de L'Aquila per decorso del termine, delibera nulla a provvedere.

4) GIURAMENTO AVVOCATI

Prestano giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Ciarrapico Manuela e Iannacone Clementina.

8) PROGRAMMA DI GESTIONE TRIBUNALE DI PESCARA ANNO 2021 – OSSERVAZIONI

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri Calista, Corcione, Croce, Galasso, Ronca, Salce, Schiona e Sassano, dopo ampia discussione, delibera di proporre le seguenti

Osservazioni al Programma Gestione

1) Viene senz'altro condivisa, in primo luogo, la preoccupazione manifestata per la situazione del personale amministrativo, che rischia di

compromettere, almeno in parte, il complessivo sforzo di efficienza in atto per tutti i settori di attività.

2) per il Settore Civile

- Si prende atto del fatto che l'Ufficio non è più a pieno organico, a seguito del trasferimento ad altra sede della dott. G. Roscigno, il che ha reso necessaria la redistribuzione delle cause sui ruoli degli altri magistrati e ruoli aggiuntivi affidati ai GOP.

- Si accoglie con soddisfazione la tendenza, relativa ad alcune macroaree e già emersa nello scorso P.d.G., allo smaltimento dell'arretrato e alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti. Si condivide l'obiettivo, attraverso la specializzazione tabellare, di elevare la produttività in termini di sentenze/ordinanze ex art. 702 bis c.p.c. e di favorire la conciliazione della lite, utilizzando gli strumenti posti a disposizione dell'ordinamento, compresa la mediazione in corso di causa.

Come del resto evidenziato nella Relazione, appaiono però ancora troppo numerosi i procedimenti in arretrato, pur se in via di definizione quelli ultradecennali.

- Il ricorso a motivazioni semplificate, anche ex art. 281 sexies/quinquies cpc, in considerazione della rilevata maggiore complessità delle questioni oggetto dell'arretrato, non pare tuttavia possa rappresentare a priori lo strumento privilegiato per realizzare l'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato stesso. Inoltre, il numero elevato di procedimenti definiti con altre modalità (diverse dalla sentenza) non è solo frutto dell'attività di gestione del ruolo e conseguenza delle capacità transattive del magistrato, ma anche del contributo della classe forense nell'organizzazione, promozione e conclusione delle mediazioni, negoziazioni e transazioni in corso di causa.

- Appare certamente apprezzabile il programmato ricorso alla prassi della calendarizzazione del processo, purché effettivamente attuata.

- Per lo smaltimento, invece, del contenzioso ultratriennale, appare eccessivo il rinvio, per la p.c ovvero la fase decisionale, ai 14 mesi dall'esaurimento dell'istruttoria. Si propone, invece, un termine non superiore a 6 mesi dalla conclusione della predetta fase.

Si ritiene condivisibile, inoltre, la previsione del numero di sentenze pro-capite, stante l'attuale carenza di organico, ma tenendo conto del ricorso a forme di decisione con motivazione semplificata.

- Quanto all'utilizzo dei GOP, deve essere confermato il fermo dissenso circa l'affidamento di compiti diversi da quelli di supporto al magistrato in udienza (escussione dei testi, ordinanze di contenuto interlocutorio su richiesta congiunta delle parti e simili). Sicché non si condivide la previsione di un loro impiego con compiti decisionali, neppure per il caso di vacanza temporanea o permanente di un ruolo già affidato al Magistrato togato. In ogni caso, si segnala l'opportunità che l'utilizzo dei GOP, tanto in affiancamento quanto in supplenza, sia regolamentato tenendo conto non soltanto del valore (ritenuto comunque eccessivo se aumentato ad euro cinquantamila) ma anche e soprattutto della complessità degli affari trattati.

-Il dato di 14 giorni per la firma dei **decreti ingiuntivi** appare di certo congruo ma migliorabile, tenuto conto del fatto che esso rappresenta una media tra la assoluta tempestività di alcuni ed il ritardo (sia pure non eccessivo) di altri. Si propone che le differenze di gestione del fascicolo tra i vari magistrati vengano livellate per evitare che vi siano, come oggi accade, significative discrasie nei tempi di emissione dell'uno e dell'altro provvedimento.

-Quanto all'**area Famiglia**, si prende atto di quanto relazionato, ritenendo congruo il piano proposto.

- Quanto ai “criteri di priorità”, che nella sostanza si condividono, si suggerisce altresì una maggiore attenzione per i giudizi che hanno ad oggetto questioni patrimoniali di rilevante entità.

3) per il Settore Lavoro e Previdenza

Si prende atto del sostanziale andamento positivo della sezione medesima nell'attuale composizione (due magistrati togati, nonché due onorari di cui uno titolare di un ruolo di previdenza delegato dai togati), auspicando che, data la delicatezza della materia trattata, per quanto attiene ai procedimenti ultratriennali - per i quali è prevista la definizione con la fissazione della udienza di discussione entro 6 mesi dalla conclusione della istruttoria - che tale termine sia, all'atto dell'applicazione di tale disposizione del Programma di Gestione, comunque fissato in tempi che siano i più brevi possibile, compatibilmente con il carico di lavoro.

4) per il Settore Fallimenti ed Esecuzioni

4.1. Quanto al settore delle **esecuzioni immobiliari**, si prende atto delle difficoltà incontrate a seguito della carenza di organico riscontrata nell'anno precedente che parrebbe – dall'esame degli obiettivi (v. pag. 22 della relazione di gestione) – superata, sebbene anche per il 2021 appaia “*improbabile*” la copertura del quarto posto dell'organico togato, il che renderebbe necessario il ricorso a ruoli aggiuntivi affidati ai GOP.

Si condivide l'auspicio che il settore possa avere nuovo impulso anche a seguito della progressiva informatizzazione e della intervenuta riforma del settore che indurrebbero una riduzione dei tempi di fissazione delle prime udienze, condividendosi il proposito di mantenere detto settore sotto stretta osservazione.

Si condivide l'obiettivo di garantire la fissazione delle prime udienze ex art.569 cpc e la finalità di rendere le udienze più agili in tempo di pandemia eliminando i rinvii utili solo a verificare lo stato delle vendite. Fondamentale e strategico risulta essere l'obiettivo di strutturare le udienze di trattazione dei fascicoli per fasce orarie purché ci sia un periodico controllo del rispetto delle stesse, al fine di evitare i disservizi riscontrati nell'ultimo semestre 2020 come l'utilizzo del PCT in udienza anche per la nomina dei professionisti delegati.

Si esprime perplessità circa il proposito di creare ruoli aggiuntivi da affidare ai giudici onorari. Il problema del consistente arretrato, infatti, potrà trovare soluzione considerando l'indicata flessione delle iscrizioni (ben al di sotto dello scorso anno dovuta al blocco per diversi mesi delle udienze essenziali); l'espresso *trend* in discesa delle sopravvenienze seppur con numeri ancora elevati, la piena attuazione dei protocolli e degli accordi raggiunti con le categorie professionali, l'informatizzazione progressiva del processo, in larga parte affidata all'attività degli avvocati, nonché l'attività espletata dai professionisti delegati nella definizione delle procedure specialmente con l'obiettivo di dare piena attuazione al DL 59/16 (obblighi informativi gravanti sul professionista delegato), avranno l'effetto di sollevare il giudice da una serie di incombenze procedurali e nei rapporti con i creditori e con i terzi.

Del pari condivisibile la scelta di garantire, anche nel periodo di pandemia, la fissazione delle prime udienze ed il costante controllo dell'attività dei professionisti delegati mediante il reinserimento dell'obbligo di informativa e dell'invito a fissare almeno 4/5 vendite annue al fine di snellire il carico delle procedure esecutive immobiliari.

4.2. Quanto invece al settore delle **esecuzioni mobiliari**, si dà atto del mancato raggiungimento dell'obiettivo, dovuto in sostanza al blocco della esecuzione dei provvedimenti di rilascio fino al mese di giugno 2021 ex art.13 del d.l. 183/20 che ha provocato una flessione di quasi il 40% delle definizioni. Permane il limite, come nell'anno precedente, dell'assenza di un referente togato, essendo l'attività "*fisiologica*" svolta esclusivamente dai GOP.

4.3. Quanto ai **Fallimenti e alle altre procedure concorsuali**, si prende atto con soddisfazione dell'acquisizione di una quarta unità da aggiungere all'organico dei magistrati togati del settore; si auspica che possa essere superata la condizione di carenza dell'organico che ha determinato, in uno alla pandemia, il mancato raggiungimento degli obiettivi nell'anno pregresso e l'aggravamento dell'arretrato.

L'attuale situazione - tenendo in debito conto i contributi del curatore, del commissario giudiziale e del professionista delegato nella definizione delle procedure - dovrebbe essere tale da consentire il superamento della condizione emergenziale e garantire la fisiologia di funzionamento del settore, nonostante l'incremento dovuto al proliferare delle sopravvenienze.

5) per il Settore Penale

5.1. Con riferimento al Settore Penale, ed in particolare al **settore dibattimentale**, suddiviso nella *macroarea monocratica* e nella *macroarea collegiale*, si prende atto delle gravi ripercussioni

provocate dalla pandemia Covid-19 che, soprattutto nel periodo del primo lockdown (23 febbraio - 30 giugno), ha comportato un sostanziale arresto dello svolgimento delle udienze ed un conseguente rallentamento della produttività, non imputabile all'impegno dei magistrati e del personale amministrativo.

Si è comunque confermato il *trend* positivo già in essere con riferimento al numero delle definizioni dei procedimenti, grazie anche all'adozione di protocolli condivisi con la Procura della Repubblica e con l'Avvocatura sullo svolgimento delle udienze, e grazie all'introduzione ed al rispetto di norme comportamentali volte a tutelare la salute di chi frequenta le aule di giustizia ed a garantire lo svolgimento delle udienze in sicurezza,

Considerando le nuove sopravvenienze, infatti, si è passati da un numero di procedimenti pendenti nel settore monocratico nell'anno 2019 di 5446 unità ad un numero attuale di 5153 unità a fine 2020; così come nel settore collegiale si è passati da un numero di pendenze di 189 unità nell'anno 2019 alle attuali 188 unità.

Con riferimento ai procedimenti in grado di appello avverso le decisioni del Giudice di Pace, si è registrata una prevalenza delle definizioni sulle sopravvenienze.

Si constata, quindi, un miglioramento graduale nella produttività dei magistrati, sia togati che onorari, i quali, pur non avendo raggiunto gli obiettivi prefissati nel precedente PdG di definizione numerica dei procedimenti pro-capite, hanno comunque mantenuto il *trend* positivo volto alla progressiva eliminazione delle pendenze ultratriennali, alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, ed alla velocizzazione delle attività post-dibattimentali.

Si accolgono, quindi, favorevolmente gli obiettivi fissati per il prossimo triennio ed, in particolare, l'intenzione di ridurre sempre di più le pendenze ultratriennali fino ad eliminarle completamente, di ottimizzare al massimo gli strumenti organizzativi per un celere e corretto svolgimento delle udienze e di ridurre i tempi di definizione dei singoli procedimenti, di implementare ed incentivare il processo penale telematico.

Si apprezza anche l'intento di creare nell'ambito dell'Ufficio del Processo un archivio penale generale delle decisioni del Tribunale di Pescara, nonché di mantenere la specializzazione dei magistrati del settore con attribuzione di determinati procedimenti allo stesso giudice.

5.2. Quanto al settore penale GIP/GUP, possono essere richiamate le considerazioni appena svolte circa i positivi risultati ottenuti in relazione allo smaltimento dei procedimenti penali pendenti da oltre tre annualità ed alla produttività in termini di sentenze emesse oltre che dell'impegno profuso nella realizzazione delle buone prassi d'udienza che rendono più fluido e veloce lo svolgimento delle udienze penali, e che dovrebbero determinare un miglioramento

progressivo sia nello smaltimento dei processi già pendenti che nella rapida definizione dei nuovi e futuri processi.

Si rileva come, dalla relazione del programma di gestione penale per l'anno 2021, gli elementi di maggiore significatività possano essere riassunti nei seguenti punti:

- 1) nonostante il periodo pandemico, le *performance* dei GIP/GUP sono state soddisfacenti in termini di produttività, anche in presenza di protocolli interni che disponevano il rinvio di alcuni procedimenti a seguito del verificarsi di alcune condizioni;
- 2) le pendenze sono passate da 5622 all'inizio del periodo di riferimento a 2656 alla fine del periodo stesso, 30.6.2020;
- 3) nel periodo di riferimento 2019/2020 l'indice di smaltimento è salito allo 0,66, passando dagli iniziali 3202 procedimenti ai 2419 del 30.6.2020;
- 4) anche per quanto riguarda l'anno solare 2020, contrassegnato dalla crisi Covid-19, le *performance* dell'Ufficio sono soddisfacenti, rientrando pienamente nei *range* previsti dal Ministero della Giustizia e dal CSM;
- 5) si deve registrare, quale fattore incidente sul funzionamento dell'Ufficio, la costante situazione emergenziale relativa al personale amministrativo, accentuata dalla modalità di lavoro agile di diverse unità e dalla mancata funzionalità del processo penale telematico, che avrebbe consentito di velocizzare i tempi di deposito e notifica degli atti con ottimizzazione del lavoro del personale.

Con riguardo all'intero settore penale, si propongono dunque le seguenti ulteriori osservazioni:

Si osserva che l'unica criticità è rappresentata dalla carenza di organico amministrativo, resa più evidente nel rallentamento degli adempimenti relativi alla fase post dibattimento. I ritardi nella fase di rilascio di copia delle sentenze determinano concrete difficoltà nel rispetto dei termini di impugnazione, particolarmente evidenti nelle sentenze con motivazione contestuale. Si auspica, pertanto, che il ricorso alla motivazione contestuale sia limitato a casi particolari (applicazione pena ex art. 444 c.p.p., prescrizione, remissione di querela e simili).

Si ribadisce la contrarietà all'adozione dei cosiddetti "criteri di priorità convenzionali comuni", per le ragioni già espresse in sede di Osservatorio della Giustizia.

Alle ore 19,09 il Cons. Sassano si disconnette.

9) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. N. 175/2016 (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio,

- udita la relazione del Cons. Cipriani;
- esaminata la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, datata 4 marzo 2021, con la quale si

informa il COA di Pescara che, a partire dal 3 marzo 2021, le Amministrazioni Pubbliche possono comunicare, attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del D.L.vo 19 agosto 2016 n. 175 (“*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*) (TUSP), nonché le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014;

- rilevato che nella predetta nota si precisa che le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni in società oggetto di revisione periodica, oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale al 31 dicembre 2019, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP e l’esito della revisione, caricando, altresì, nell’applicativo anche il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 20 del TUSP;
- preso atto che, nella medesima nota, si chiarisce che la trasmissione del suddetto provvedimento alla Struttura, ai fini dell’indirizzo, del controllo e del monitoraggio sull’attuazione del TUSP, possa essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni”, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, soggiungendo che, invece, alle Amministrazioni non soggette al TUSP sono richieste le consuete informazioni del censimento annuale sulle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente in società ed in altri soggetti di forma giuridica non societaria, chiarendo che, in ogni caso, tutte le Amministrazioni devono comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno;
- rilevato che nella stessa nota si fa presente che, per i richiamati adempimenti, è previsto l’obbligo di comunicare anche l’assenza di partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare sempre attraverso l’applicativo, ove deve essere inserito il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazione in società;
- preso atto che il predetto applicativo resterà aperto, per l’invio delle suddette comunicazioni, fino al 28 maggio 2021;
- considerato che le Amministrazioni tenute alla comunicazione in esame sono, ai sensi dell’art. 2 del TUSP, quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 (a mente del quale, “*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni*

*universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, **tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONF*”), nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

- considerato, altresì, che, per quanto riguarda l'individuazione delle tipologie di partecipazioni che devono formare oggetto di comunicazione, le Linee Guida all'uso predisposte dal Dipartimento del Tesoro fanno, tra l'altro, espresso riferimento a tutte le partecipazioni, detenute direttamente, non solo in società, ma anche *“in soggetti con forma giuridica non societaria (quali, ad esempio, consorzi, **fondazioni**, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici, ecc.)*;
- constatato, dunque, che l'Ordine degli Avvocati di Pescara rientra nel novero delle Amministrazioni pubbliche contemplate dal richiamato art. 1, comma 2, del D. L.vo n. 165/2001, in quanto ente pubblico non economico, e dunque tenuto all'adempimento prescritto;
- constatato, altresì, che l'Ordine degli Avvocati di Pescara detiene una partecipazione diretta nella Fondazione FORUM ATERNI, organismo di formazione istituito nel 2001 proprio su iniziativa del COA di Pescara;
- ritenuto, pertanto, che il COA di Pescara sia tenuto, quantomeno prudenzialmente, ad ottemperare, entro i limiti connessi alla propria funzione e connotazione giuridica, nonché alla peculiare tipologia di partecipazione detenuta, alle suddette prescrizioni normative;
- rilevata, conseguentemente, la necessità di individuare un responsabile per la comunicazione dei dati suddetti (ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D.L. n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011), il quale provveda, a tal fine, ad accreditarsi sul Portale Tesoro;
- constatato, tuttavia, che il COA di Pescara è privo, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di personale dipendente con funzioni apicali e/o competenze tali da poter essere destinatario di detto incarico, e che la natura e connotazione, prettamente contabile ed altamente tecnica, dei dati da inserire nelle schede da compilare e riportare nell'applicativo non consentono di attribuire tale incarico ad un componente del medesimo COA;
- ravvisata, per l'effetto, la necessità e/o, quantomeno, l'opportunità di individuare all'esterno del COA un soggetto particolarmente esperto della materia, cui delegare il suddetto incarico;

delibera

di dare atto, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016,

- che la partecipata Fondazione Forum Aterni svolge un'attività di servizio a favore dell'Ordine degli Avvocati di Pescara: "autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente";
- che l'attività della Fondazione non necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- che non necessita di aggregazione di società;
- che, pertanto, la partecipazione sarà mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione e senza modificazione nel valore.

Delibera, altresì, di conferire apposito e specifico mandato di Responsabile per la comunicazione dei dati in esame al dott. Domenico Di Michele, risultando già accreditato al portale del MEF per aver ottenuto identico incarico nel corso del 2019 e del 2020.

10) TAR PESCARA - ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE DOMANDE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CIPRIANI)

Si rinvia la trattazione del presente argomento alla prossima seduta.

Alle ore 19,30 si riconnette il Cons. Sassano.

11) INTERVENTO PRESIDENTE E SEGRETARIO FONDAZIONE FORUM ATERNI: RELAZIONE SU ATTIVITÀ BIENNIO 2019-2020

Il Presidente riferisce che in data 17/03/2021 è pervenuta dalla Fondazione Forum Aterni la chiesta relazione sull'attività svolta negli anni 2019 e 2020, della quale dà lettura.

Vengono introdotti il Presidente ed il Segretario della Fondazione che illustrano la loro relazione. Il Consiglio ne prende atto.

12) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio delibera di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forum Aterni, oltre al Presidente del Consiglio dell'Ordine che ne è membro di diritto, gli Avvocati Galasso Monica, Corcione Valentina e Schiona Lucio quali membri Consiglieri dell'Ordine; delibera di nominare quali membri esterni, annotando il voto contrario dei Cons. Salce e Sassano, gli Avv.ti Lucio Stenio de Benedictis, Roberta Colitti e Federico Squartecchia.

Ai sensi dell'art. VI, comma 2, dello Statuto della Fondazione, delibera di nominare Presidente della Fondazione Forum Aterni l'Avv. Lucio Stenio de Benedictis con voto contrario del Cons. Salce.

In merito alla nomina del Vice Presidente, il Consiglio rimette al C.d.A. della Fondazione ai sensi dell'art. VII, comma 1, dello Statuto.

Manda alla segreteria per le comunicazioni.

13) FONDAZIONE FORUM ATERNI: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

14) PROPOSTA CONVENZIONE CAMERA ARBITRALE FORENSE DI PESCARA – CAMERA ARBITRALE FORENSE DI MILANO (RELATORE ZUCCARINI)

Il Consiglio, attesa l'ora tarda, rinvia la trattazione del presente argomento alla prossima seduta.

15) PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ NELLE SCUOLE (RELATORE ZUCCARINI)

Il Consiglio,

- letta la comunicazione del CNF, con la quale ha richiesto l'adesione dei COA al progetto di educazione alla legalità nelle scuole e la nomina di un referente per ciascun Consiglio dell'Ordine;
- vista la propria delibera del 28/12/2020, con la quale ha nominato quale referente la consigliera Avv. Antonella Zuccarini;
- preso atto che il suindicato i Cons.ri Zuccarini, Galasso, Tambone e l'avv. Roberto De Rosa hanno seguito i corsi di formazione organizzati dal CNF per promuovere i progetti dalle scuole dall'infanzia alle superiori;
- preso atto che, a seguito della formazione svolta, si è deciso di promuovere, da un lato, il progetto per le scuole superiori denominato "torneo della disputa dire e contraddire" e dall'altro, di integrare il progetto proposto dal CNF inserendo anche degli incontri informativi per gli studenti aventi ad oggetto il ruolo sociale e costituzionale dell'Avvocato;
- udito il relatore che riferisce di aver predisposto, unitamente ai suindicati consiglieri e all'avv. De Rosa:
 - a) l'invito da inviare ai Presidi degli Istituti Superiori del Comune di Pescara di aderire al progetto suindicato mediante sottoscrizione di apposita convenzione;
 - b) bozza di progetto integrato dalla previsione di organizzare un paio di incontri informativi in ordine al ruolo sociale/costituzionale dell'Avvocato;
 - c) elenco degli Istituti che si intende coinvolgere;
- rilevato che, in caso di adesione, il progetto non potrà che essere attivato in vista dell'anno scolastico 2021/2022;

delibera di approvare l'iniziativa e delega la referente Antonella Zuccarini, i cons. Galasso e Tambone e l'Avv. De Rosa affinché provvedano agli adempimenti connessi alle comunicazioni su descritte, mandando alla segreteria per le questioni operative.

16) OPINAMENTI

Il Consiglio, attesa l'ora tarda, rinvia la trattazione del presente argomento alla prossima seduta.

Alle ore 21,35 il Cons. Cipriani si disconnette.

17) COMUNICAZIONE AIAF SU ARCHIVIO NEGOZIAZIONI ASSISTITE (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio, attesa l'ora tarda, rinvia la trattazione del presente argomento alla prossima seduta.

18) RICHIESTA ODM AGGIORNAMENTO SISTEMI OPERATIVI (RELATORE TAMBONE)

Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale l'ODM ha trasmesso l'estratto del verbale della seduta del 16/02/2021;

udito il Cons. Tambone, la quale riferisce di aver sottoposto al referente informatico del COA, sig. Americo Camplese, quanto sollecitato dall'ODM e riportato nella seduta del 16/02/2021, in particolare riguardo la necessità di provvedere alla sostituzione dei sistemi operativi in uso all'ODM;

rilevato che il sig. Camplese ha sconsigliato l'acquisto di sistemi operativi "virtuali" e non contraddistinti da QCODE e ologramma;

rilevato, altresì, che lo stesso Camplese ritiene che i sistemi operativi attualmente in uso all'ODM possano essere potenziati, ma al momento non necessariamente vadano sostituiti,

delibera di non procedere alla sostituzione dei sistemi operativi in uso all'ODM e manda alla segreteria per il riscontro.

19) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 10/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, rilevato che in data 14/09/2020 è pervenuta comunicazione dalla Presidenza della sez. civile del Tribunale di Pescara con la quale è stato reso noto che l'Ufficio giudiziario, nella maggioranza dei Magistrati, ha modificato il proprio orientamento, con estensione della regola di cui all'art. 94, comma 2, DPR 115/2002 anche alle controversie civili, aderendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata; vista l'autocertificazione fornita, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a sanzioni amministrative dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per mancata convocazione e mancata comunicazione del verbale di cui si è venuti a conoscenza il * casualmente perché da controparte prodotto nell'ambito di un altro giudizio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/*1 della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per diritto alla salute dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l' *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la

relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di regolamentazione diritto di visita e assegno di mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per nomina amministratore di sostegno del sig. * (nato a * il *) dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 03/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di regolamentazione dei rapporti nell'interesse del figlio minorennato nato fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 11/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 12/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., non dovendo considerarsi il reddito prodotto dal marito, stante l'oggetto del giudizio relativo a causa di separazione dei coniugi in cui i rispettivi interessi sono confliggenti con conseguente non cumulabilità dei redditi, ai sensi dell'art. 76 DPR 115/02 TU Spese di giustizia.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 12/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., non dovendo considerarsi il reddito prodotto dal marito, stante l'oggetto del giudizio relativo a causa di separazione dei coniugi in cui i rispettivi interessi sono confliggenti con conseguente non cumulabilità dei redditi, ai sensi dell'art. 76 DPR 115/02 TU Spese di giustizia.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art 445 bis c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l' *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI

PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2021 R.G. per il mantenimento dei figli ex art. 148 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2021 R.G. per la nomina amministratore di sostegno dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

VARIE

a) Il Consiglio, vista la pec del 16/03/2021 trasmessa dal sig. *, con la quale dichiara di integrare l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 2020/* ammessa con delibera del 29/10/2020 Prot. n. 2020/*, udito il Cons. Galasso Monica, trattandosi di istanza definita per quanto di competenza del Consiglio e già trasmessa da tempo agli Uffici competenti, preso atto che l'interessato ha trasmesso la comunicazione anche al Tribunale di Pescara e all'Agenzia delle Entrate, delibera di nulla provvedere in merito.

b) Il Consiglio, vista la pec del 17/03/2021 trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al Tribunale di Pescara e per conoscenza all'Ordine, recante richiesta di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. * (istanza n. 2021/*), ne prende atto, e delibera di darne comunicazione al difensore del richiedente.

c) Il Consiglio, vista la comunicazione 17/03/2021 trasmessa a mezzo PEC dall'Avv. *, con la quale egli segnala, in riferimento all' n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/12/2020 - già dichiarata dal COA inammissibile per mancata integrazione nei termini nella seduta dell'11/03/2021 - di avere invece ottemperato tempestivamente alla chiesta allegazione, computando il termine, a tal fine concesso per l'adempimento, con decorrenza dalla seconda successiva PEC del 4/02/2021 con la quale il Consigliere relatore aveva invitato l'interessato ad integrare ulteriormente la istanza, e chiede che il COA revochi la precedente delibera di inammissibilità assunta;

udita la relazione del Cons. Croce Maria, la quale rappresenta che, in riferimento alla istanza in oggetto, sono state effettivamente inviate due differenti richieste di integrazione documentale, l'una in data 28/12/2020 e, l'altra, in data 04/02/2021; che la concessione di tale ulteriore termine ha potuto creare affidamento nel richiedente, il quale - in mancanza di diversa espressa indicazione - ha considerato che il termine per provvedere

decorresse dalla ricezione della seconda richiesta di integrazione e quindi solo a partire dal 04/02/2021; che infine, esaminata l'ulteriore documentazione depositata dall'istante, la richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato rubricata con il n. */2020 è accoglibile;

DELIBERA

di revocare la precedente decisione di inammissibilità dell'istanza assunta in data 11/03/2021 e di ammettere la sig.ra *, in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, relativamente al procedimento per l'affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 21,45 si disconnette il Cons. Calista.

20) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

A) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio pervenuta sulla piattaforma in data 26/02/2021 e la successiva integrazione pervenuta in data 15/03/2021; verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 1 Regolamento CNF 12/07/2019, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento; verificato l'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2020 con il conseguimento del numero di crediti secondo quanto previsto dall'art 16 del regolamento CNF; verificato pertanto il possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 3, del citato Regolamento; esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, per l'Avv. Fragassi Monica.

B) ISTANZE ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D'UFFICIO TRIBUNALE MINORENNI

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. * di iscrizione nelle liste degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio dinanzi agli Organi di Giustizia Minorile;

visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lgs. 272/89, nonché il D. lgs. 6/2015;

vista altresì la delibera assunta dal COFA in data 22/01/2020;

rilevato che l'Avv. * non ha documentato di aver frequentato un corso sul diritto minorile organizzato dal Consiglio dell'Ordine Distrettuale oppure di aver svolto non saltuariamente la professione forense davanti all'autorità giudiziaria minorile, fornendone prova;

delibera di richiedere all'Avv. * l'integrazione della domanda con la produzione della documentazione necessaria a valutare i requisiti per l'iscrizione.

21) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio prende atto della richiesta dell'Avv. Di Rocco Luca di rinnovo dell'autorizzazione alla notificazione di atti n. 308 del 05/11/2015 e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di

applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e numerare il quarto registro dell'Avv. Di Rocco Luca.

22) VARIE ED EVENTUALI

Nulla da deliberare.

Alle ore 21,55, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo